



TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

- visto il d.l. 2 marzo 2020 n.9;
- visto il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 08 marzo 2020, recante "MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA", che ha disposto al comma 1 che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";
- visti gli artt. 1 comma 3, 2 commi 4 e 5 del d.l. 08.03.2020 n. 11;
- ritenuto che in esito nello specifico settore delle Esecuzioni Immobiliari le vendite giudiziali rientrano, per un verso nella categoria delle "udienze" che vengono tenute innanzi al delegato alle vendite; per altro verso, per le peculiarità che le contraddistinguono, non essendo svolte in forma telematica e tenendosi presso aula del Tribunale di Frosinone con la partecipazione fisica degli offerenti, non consentono di assicurare il rispetto delle misure precauzionali imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- condivise le linee di intervento da assumere in relazione alle procedure esecutive per le quali è stata già emessa ordinanza di vendita e risultano fissate le vendite giudiziali in periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 con il Presidente del Tribunale;

DISPONE CHE

- a) per il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono sospese tutte le aste immobiliari;
- b) gli esperimenti di vendita che ricadono nel periodo indicato al punto a) si intendono differiti automaticamente alla data prevista nell'ordinanza di vendita per l'esperimento di vendita successivo, al medesimo prezzo base d'asta della vendita che non si è tenuta (il primo esperimento di vendita si intende differito alla data prevista per il secondo esperimento; il secondo esperimento di vendita si intende differito alla data prevista per il terzo esperimento);
- c) se nel periodo indicato al punto a) ricade il terzo esperimento di vendita, nessun'altra vendita avrà luogo e la procedura esecutiva si intenderà automaticamente rinviata all'udienza già calendarizzata nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. per la verifica delle operazioni di vendita, per i provvedimenti che si rendano necessari per il prosieguo dell'esecuzione, quali - in via esemplificativa - l'emissione di nuova ordinanza di vendita in caso di precedenti aste deserte e salva la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;
- d) sono sospese le offerte da presentarsi presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Frosinone per le aste che risultano fissate nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020;

- e) le offerte che siano state già presentate per le aste previste nel periodo di cui al punto d) si intendono automaticamente presentate per l'esperimento di vendita successivo (le offerte presentate per il primo esperimento di vendita si intendono automaticamente valide per il secondo esperimento; le offerte presentate per il secondo esperimento di vendita si intendono automaticamente valide per il terzo esperimento);
- f) le offerte che siano state presentate per le aste previste nel periodo di cui al punto d) e che costituiscono il terzo ed ultimo esperimento di vendita stabilito nell'ordinanza di vendita saranno restituite ai presentatori in busta chiusa a cura della Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari;

DISPONE ALTRESI'

che nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020:

- sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione;
- è sospesa l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c.

DISPONE CHE

Il professionista delegato alle operazioni di vendita nelle procedure interessate dalla sospensione di cui al presente provvedimento provveda alla immediata pubblicazione dello stesso sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito di Aste Giudiziarie che cura gli adempimenti pubblicitari ex art. 490 c.p.c.


PRECISA CHE

per il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 tutti i termini per il compimento di attività processuali (incluso il deposito del decreto di trasferimento) deve intendersi sospeso per tutte le procedure esecutive, non soltanto per quelle le cui udienze di trattazione o di vendita siano state oggetto di rinvio.

MANDA

La Cancelleria per l'inserimento di copia del presente provvedimento nei fascicoli telematici dei procedimenti la cui udienza è stata differita, alle parti delle procedure, agli ausiliari e al professionista delegato alle vendite, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone
Frosinone, il 09.03.2020

Il Giudice dell'Esecuzione
Coordinatore delle Esecuzioni Immobiliari
Dott.ssa Simona DI NICOLA



10/03/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Martina Astolfi